



UNICOBAS Confederazione Italiana di Base

Segreteria Regionale Lombardia

Segreteria Regionale: Via Spartaco, 27 – 20135 Milano (MI) Tel 3332542742 –
e-mail: unicobas.regionelombardia@gmail.com PEC: unicobasen@pec.it -
Sito: <https://unicobasmilano.wordpress.com>

Facebook:

<https://www.facebook.com/Unicobas-CIB-Scuola-Università-Lombardia-100552374931328/>

Segreteria Provinciale: Via Fara, 30 – 20142 Milano (MI) –

Sede di comprensorio: Via Olmetto, 5 – 20123 Milano (MI)

Sede di comprensorio: Via delle Ginestre, 9 - 20089 Rozzano (MI)

Al tutti i DS delle scuole della Lombardia

A tutto il personale delle Scuole della Lombardia

All'albo RSU cartaceo e online delle scuole della Lombardia

All'albo sindacale cartaceo e online delle scuole della Lombardia

Oggetto: ferie docenti e ATA, nessun obbligo di richiederle entro il 24/08/20. Le medesime potranno essere fruite con le modalità in vigore e quindi fino al 31/08/20

TOTALMENTE ILLEGETTIMA LA RICHIESTA DI ALCUNI DS NEL COMUNICARE AI LAVORATORI CHE PER L'A.S. 2019/2020 LE FERIE DOVRANNO ESSERE "PRESE" ENTRO IL 24/08/20

Le ferie del personale docente sono disciplinate dal CCNL 2006/2009 e precisamente dagli artt. 13 e 14: il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.

La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.

Inoltre, nell'ipotesi che il POF d'istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono

calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato.

La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.

Le ferie, inoltre, devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.

Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

Il personale Ata

In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.

A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo (in aggiunta) ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.

Anche le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.

"In sostanza I DOCENTI e (il personale Ata che abbia chiesto i 15 giorni continuativi di spettanza comprendendovi solo il periodo dal 24 al 31 Agosto), non possono venir obbligati ad interrompere le medesime per rientrare a scuola in quei giorni".

Le ferie dei docenti

Per quanto riguarda il personale docente, è utile ricordare che il Collegio dei docenti NON può deliberare sulle ferie di un lavoratore.

Ne consegue, che "qualsiasi delibera in tal senso è da ritenersi nulla. Nei vari testi di legge emanati in questi mesi non vi è traccia in tal senso, quindi non si comprende come possa solo sfiorare un'idea così destituita di fondamento".

Il Collegio può solo calendarizzare le proprie riunioni, ma dal primo Settembre.

UNICOBAS SCUOLA & UNIVERITA' LOMBARDIA

Per la Segreteria Regionale

Dott. Marco Monzù Rossello